



COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di Lecce



**VERBALE ORIGINALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **31** Del Registro

Seduta del 28/11/2013

Oggetto: Aliquote Imposta Municipale Propria anno 2013 - Determinazioni

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 e 147 Bis D.Lgs. 267/2000				
Regolarità Tecnica				<i>Il Responsabile del Servizio</i>
Parere	Favorevole	Data	28/11/2013	<i>Sig. Giuseppe Gaetani</i>
Regolarità Contabile				<i>Il Responsabile di Ragioneria</i>
Parere	Favorevole	Data	28/11/2013	<i>Sig. Giuseppe Gaetani</i>
Compatibilità Monetaria				<i>Il Responsabile di Ragioneria</i>
Parere	Non Richiesto	Data	__/__/__	<i>Non Richiesto</i>
L'anno DUEMILATREDICI addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale.				
STOMEIO Ivan			Sindaco	P
SCHIRINZI Maria Cristina				P
NOCCO Nicolina				P
DETA Domenico				P
GAETANI Eleonora				P
MANFREDA Cosimo				P
ACCOGLI Antonio				P
ZULLINO Salvatore				P
GERARDI Donatella				P
PALMA Giuseppe Antonio				P
VICENTELLI Matteo Donato				P
MONTINARO Luigi				P
SICURO Leonardo Maria				P
Presenti	13		Assenti	0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe DE DONNO

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Stomeo Ivan, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;*

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:” *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*”;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2 012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
(art. 9, comma 3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557)
diminuzione **sino a 0,1 punti percentuali;**

Tenuto conto altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è

maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Visto il Regolamento IMU approvato con proprio atto n. 18 in data 30.10.2012;

Vista la D.C.C. n. 19 del 30.10.2012, con la quale sono state determinate per l'esercizio finanziario 2012 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- **ALIQUOTA DI BASE**

Viene incrementata nella misura dello 0,12 per cento rispetto a quella stabilita dallo Stato e pertanto determinata nella misura dello 0,88 per cento;

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

Viene confermata nella misura dello 0,40 per cento come stabilita dallo Stato;

- **ALIQUOTA FABBRICATI AD USO STRUMENTALE**

(art. 9, comma 3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557)

Viene confermata nella misura dello 0,20 per cento come stabilita dallo Stato;

Preso atto che il D.L. n° 102 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 124 del 28/10/2013, ha disposto (art.1) l'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013 confermando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n° 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 85/2013 **per le seguenti tipologie di immobili:**

- *abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;*
- *abitazione principale e pertinenze per le quali vige l'assimilazione all'abitazione principale a seguito dell'adozione della delibera comunale: alloggio non locato posseduto da anziano e/o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato purché non locata;*
- *unità abitative assegnate all'ex coniuge secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 12-quinquies, D.L. n° 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 44/2012;*
- *unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;*
- *alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;*
- *terreni agricoli;*
- *fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti/regolati dall'articolo 13, comma 8, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;*

Preso atto altresì che per gli **immobili classificati nella categoria catastale D**, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (1,2 per mille) desunta dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata ed utilizzabile per la rata d'acconto (8,8 per mille) ed il 7,6 per mille riservato allo Stato, mentre per i fabbricati censiti in categoria D/10 e rurali in quanto strumentali all'attività agricola, la rata d'acconto è sospesa;

Evidenziato inoltre come risulta da definirsi da parte del legislatore l'eventuale soppressione della seconda rata IMU per l'anno 2013;

Ritenuto di poter allo stato confermare seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 come in dispositivo riepilogate;

Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1° del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli nove e contrari i consiglieri di minoranza, espressi come per legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
 - **ALIQUOTA DI BASE**
Viene confermata nella misura dello 0,88 per cento;
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
Viene confermata nella misura dello 0,40 per cento come stabilita dallo Stato esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A9);
3. di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.18 del 30.10.2012;
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

Stomeo Ivan

IL SEGRETARIO

dott. Giuseppe DE DONNO

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Melpignano, _____

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami, N. r.p. _____;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Melpignano, _____

IL SEGRETARIO
